

16° Forum annuale sulla Finanza d'Impresa

“Anche il diritto è
sempre più
Europeo, ma non
troppo”

Avv. Marcello Lastrucci



STUDIO LEGALE
AVVOCATO MARCELLO LASTRUCCI



LegalAssociati

La competenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (*breviter* CEDU) ha sede a Strasburgo (Francia) ed è un organo giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo da parte degli Stati contraenti. Perciò, è competente a giudicare «*tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli*» (cfr. art. 32 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e può essere adita una volta che siano stati esauriti tutti i rimedi interni previsti dal diritto nazionale degli Stati membri, in osservanza dei principi : *i*) di sovranità dello Stato, *ii*) di dominio riservato e *iii*) di sussidiarietà, in base ai quali uno Stato, prima di essere chiamato a rispondere di un proprio illecito sul piano internazionale, deve avere la possibilità di porre termine alla violazione all'interno del proprio ordinamento giuridico.

Il ricorso può essere proposto sia da ciascuno Stato contraente, sia da una persona fisica, da un'organizzazione non governativa o da un gruppo di individui; in tutti i casi il ricorso va proposto nei confronti di uno Stato contraente e non sono ammessi atti diretti contro privati (persone fisiche o istituzioni). Perciò, tale forma di ricorso non rappresenta una sorta di “quarto grado di giudizio”, come erroneamente taluno ritiene. Il **termine** per la proposizione del ricorso è adesso di **4 mesi** (fino a poco tempo fa erano 6) dal ricevimento della comunicazione del provvedimento della Suprema Corte di Cassazione o comunque del provvedimento finale del giudizio svoltosi all'interno dello Stato membro. Gli Stati contraenti sono rappresentati da agenti, che possono farsi assistere da avvocati o consulenti. Le persone fisiche, le organizzazioni non governative o i gruppi privati, possono introdurre il ricorso anche personalmente o per mezzo di un rappresentante.

Dopo la notifica del ricorso alla parte convenuta, però, il Regolamento di procedura della Corte stabilisce che il ricorrente, salvo decisione contraria del Presidente della Camera, sia rappresentato in giudizio o da un avvocato abilitato all'esercizio della professione in uno qualsiasi degli Stati contraenti e residente nel territorio di uno di essi, o da persona autorizzata dal Presidente della Camera; quest'ultimo, in casi del tutto particolari (per la necessità del patrocinio legale e comprovata indisponibilità di mezzi finanziari) può altresì ammettere il ricorrente al gratuito patrocinio. Dopo la notifica del ricorso, le comunicazioni con il ricorrente o il suo rappresentante e le osservazioni orali o scritte da questi presentate che si riferiscono all'udienza debbono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte (inglese o francese) salvo che – in casi del tutto residuali - il Presidente della Camera conceda l'autorizzazione ad utilizzare la lingua ufficiale di una parte
contraente.

La Corte Europea dei Diritti dell'uomo non va peraltro confusa con la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che è, invece, l'autorità giudiziaria dell'Unione europea e che vigila, in collaborazione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri, sull'applicazione e interpretazione uniforme del diritto comunitario. La Corte di giustizia delle comunità europee, che ha sede a Lussemburgo, comprende tre organi giurisdizionali: la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado (creato nel 1988), e il Tribunale della funzione pubblica (creato nel 2004). La sua competenza istituzionale è quella di assicurare il rispetto del diritto comunitario nell'interpretazione e nella applicazione dei Trattati. Ha il compito di garantire l'osservanza della legislazione UE da parte delle istituzioni e degli Stati membri e la corretta applicazione e interpretazione del diritto comunitario

Tale Corte giudica delle controversie fra Stati membri, istituzioni europee, imprese e normali cittadini.
Pertanto, la Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità degli atti comunitari e giudica delle controversie di diritto comunitario e, soltanto indirettamente, di quelle che coinvolgono diritti fondamentali nell'ambito dell'Unione europea).

Fase preliminare sull'ammissibilità del ricorso alla CEDU.

La Cedu, dopo l'invio (in forma cartacea o telematica) del ricorso da redigere su apposito modulo all'uopo predisposto, che può essere compilato anche nella lingua vigente nello Stato in cui risiede il ricorrente e può anche essere proposto dalla parte personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, si avranno le seguenti fasi precontenziose :

- la **ricezione** del ricorso da parte della Cancelleria della Corte a Strasburgo
- la **verifica** amministrativa della completezza del ricorso
- l'emissione della **dichiarazione di irricevibilità** del ricorso o l'**apertura di un fascicolo**

Il ricorrente riceverà una comunicazione sia nel caso in cui il ricorso venga dichiarato irricevibile (in genere entro 30 giorni), sia nell'ipotesi in cui venga aperto un fascicolo.

Questa fase è una procedura amministrativa, che viene svolta in via autonoma dalla Corte di Strasburgo.

Se il ricorso è completo e ricevibile, viene dunque aperto un fascicolo e assegnato un **numero di registro**, che è comunicato al ricorrente. I ricorsi ripetitivi vengono assegnati a un **Comitato di 3 giudici**, mentre i ricorsi che riguardano questioni nuove vengono assegnate ad una **Camera**, composta da 7 giudici. Il ricorso sarà **notificato** al governo dello Stato contro il quale si agisce, il quale sarà invitato a fornire proprie **osservazioni scritte** sia sull'ammissibilità, sia sul merito dello stesso. In questa fase, le parti potrebbero raggiungere anche una **soluzione amichevole** dell'insorta controversia, ponendo in tal modo fine alla stessa. .

Fase contenziosa

Dopo la suddetta fase,, ove le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole, si passa alla **fase contenziosa**.

Le parti (ricorrente e Governo dello Stato membro evocato in giudizio, entrambe assistite da un avvocato) si scambiano le loro **osservazioni scritte sia per quanto attiene** l'ammissibilità del ricorso, sia per ciò che è afferente al **merito** dello stesso.

In questa fase trova applicazione l'art. 60 del Regolamento CEDU, perché il ricorrente deve formulare una specifica **domanda per il riconoscimento di un'equa soddisfazione** ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

Come conoscere lo stato dalla procedura

Poiché, al momento in cui il ricorso è dichiarato ricevibile, allo stesso – come già esposto - viene attribuito un numero (ad es. xxxx/24), utilizzando detto numero di registro che è comunicato al ricorrente dalla Cancelleria della Corte, si può monitorare il procedimento inserendolo nella pagina [Stato della procedura](#). E' possibile anche scaricare sullo smartphone l'APP della Corte EDU.

A titolo di esempio, fra le sentenze della Cedu degli ultimi anni in campo civile, può essere richiamata la pronuncia del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri contro Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) che – invertendo la rotta rispetto a precedenti pronunce – ha ritenuto eccessiva, troppo formalistica e non proporzionata la sanzione della inammissibilità del ricorso in Cassazione che era stata statuita dalla stessa per mancata integrale trascrizione dei documenti inclusi nei motivi di ricorso, rilevando che - laddove il requisito dell'autosufficienza che il ricorso è giusto possieda diventi un mezzo della Corte per «difendersi» dall'eccessivo carico di lavoro - viene meno la legittimità del suo scopo.

E' importante rilevare che, con le proprie sentenze, la CEDU non può annullare le decisioni o le leggi interne degli Stati membri. Infatti, la Corte EDU non ha competenza sull'esecuzione delle sentenze emesse. In virtù di ciò, dopo che la stessa avrà pubblicato la propria pronuncia, essa passerà sotto la responsabilità del **Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa** che ha il compito di sorvegliare sulla sua attuazione, nonché sul pagamento delle eventuali somme riconosciute a titolo di risarcimento. La Corte non è, dunque, un giudice dell'impugnazione avverso le decisioni degli Organi nazionali degli Stati membri e, pertanto, non può annullare o modificare tali decisioni. Neppure la Corte può intervenire in favore del ricorrente direttamente presso l'Autorità della cui pronuncia il ricorrente si lamenta. Solo in casi del tutto eccezionali (ad es. quando esiste un rischio concreto che il ricorrente possa subire un pregiudizio fisico) la Corte può indicare delle misure provvisorie da adottare. Tutto ciò la dice lunga sulla limitatezza di efficacia delle sentenze emesse dalla CEDU nei confronti degli Stati membri.

Differenza negli Stati membri delle sanzioni penali o amministrative per violazione al diritto comunitario doganale

Come noto, il Codice doganale dell'Unione europea è entrato in vigore con il Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952, CDU, a far data dal 1° maggio 2016.

Tuttavia, nonostante ciò, sono rimaste ben differenti le sanzioni che i singoli Stati membri applicano in caso di violazioni delle norme ivi previste.

Infatti, per fare degli esempi, circa la natura delle sanzioni nazionali per le infrazioni doganali, 16 Stati membri prevedono sanzioni penali e non penali. 8 degli Stati membri prevedono unicamente sanzioni penali. Diverse sono anche le soglie per distinguere tra infrazioni e sanzioni penali e non penali. Gli Stati membri i cui sistemi contemplano infrazioni e sanzioni penali e non penali prevedono differenti soglie finanziarie per decidere la natura dell'infrazione doganale (se penale o non penale) e la natura della relativa sanzione. I valori di soglia variano pertanto tra 266 EUR e 50 000 EUR. Circa i requisiti degli Stati membri per stabilire la responsabilità dell'operatore economico per l'infrazione doganale 11 Stati membri ritengono che un operatore economico sia responsabile di determinate infrazioni doganali ogniqualvolta si configuri una violazione del diritto doganale, a prescindere dalla presenza di intenzione, negligenza o elementi di comportamento negligente o imprudente. 13 degli Stati membri non possono sanzionare un operatore economico per un'infrazione doganale in assenza di intenzione, negligenza o elementi di comportamento negligente o imprudente.

Tali differenze possono generare, come di fatto avviene, barriere non tariffarie che sono vietate dall'art. 34 Tfeue (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), che dispone : << *Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente* >>. In realtà, non è chi non veda come, a causa della diversità delle sanzioni applicate dai vari Stati membri alle violazioni del Codice Doganale UE, gli operatori economici siano attratti ad operare in quei Paesi dove i rischi di applicazione delle sanzioni e la loro entità sono minori, a tutto danno degli altri Stati, generando così pericolosi sviamenti di traffico fra uno Stato e l'altro. Si crea, infatti una sorta di «*forum shopping*», che danneggia *in primis* lo Stato che abusa di queste sanzioni per le minori entrate che questo comporta per tutta l'economia nazionale; e l'Italia in questo, purtroppo, è maestra in senso negativo.

CONCLUSIONI

Emerge, pertanto, da tutto quanto precede, come l'Unione Europea - anche sotto il profilo del diritto e non solo per i profili qui trattati - sia più che altro un «agglomerato» di Stati membri, ben lontana dal costituire una vera e propria Federazione (n.d.r. gli «Stati Uniti d'Europa»), formata dagli stessi, per il raggiungimento della quale moltissimi sono ancora i passi da compiere e che forse mai potranno essere compiuti.

